



COMUNE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
PROVINCIA DI VERONA

P.zza Matteotti, 1 37030 Cazzano di Tramigna
tel. 045 7820506 – fax 045 7820411

COPIA

Reg. delibere n. 33

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ALIQUOTE DEFINITIVE IMU 2012.

L'anno **duemiladodici**, addì **ventinove** del mese di **ottobre**, alle ore **20:30** convocata in seguito a regolari inviti, si è riunito il Consiglio Comunale, nella solita sala delle adunanze, come appresso:

Pre/Ass

Contri Maria Luisa	P	Fiorio Luca	P
Dalla Riva Sandra	P	Bello Edoardo	P
Nordera Alberto	P	Bacco Carlo	P
Giordani Vittorio	P		

Partecipa alla riunione senza diritto di voto,
l'assessore esterno sig. Zenari Ruggero che risulta Presente

Partecipa alla seduta, con funzioni consultive e di assistenza, il Segretario Comunale, Dott.ssa Zampicinini Gabriella

La Dott.ssa Contri Maria Luisa, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare l'oggetto sopra indicato.

Oggetto: ALIQUOTE DEFINITIVE IMU 2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra quanto segue:

“Il Sindaco comunica che è pervenuta dopo la notifica della convocazione del Consiglio Comunale la mozione in data 23.10.2012 da parte del Gruppo di Minoranza, sull’IMU.

Il Sindaco comunica che la stessa viene esaminata in tale punto.

Il Consigliere Bello Edoardo illustra la mozione presentata, che rimane agli atti del provvedimento deliberativo.

Il Sindaco risponde come segue alla mozione:

“L’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 attribuisce ampia potestà regolamentare agli Enti Locali in materia di tributi propri. Questa potestà incontra alcuni limiti posti dallo stesso art. 52 e altri elaborati in sede giurisdizionali o dottrinale.

La delicata materia delle agevolazioni o esenzioni in campo fiscale incontra dapprima limiti posti dall’art. 3 della Costituzione (Principio di uguaglianza) e dell’art. 53 della Costituzione (Principio di capacità contributiva).

Le agevolazioni, anche se ispirate dagli intenti più nobili, si scontrano con la rigidità dell’impianto normativo tributario.

Le agevolazioni e le esenzioni, costituendo rinuncia, anche parziale, al gettito tributario, devono trovare giustificazione solo in vista della tutela dell’interesse collettivo.

Così entrando nello specifico dell’IMU:

La circolare 3/DF del 18 maggio 2012 che disciplina la materia dell’IMU, fra l’altro stabilisce che *“i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”* ...

Ora, il nostro Comune, sensibile alla problematica dell’anziano e del disabile, ha stabilito tale possibilità, con l’art 9 del regolamento IMU già approvato con delibera CC. n. 19 del 27.06.2012.

Pertanto, l’agevolazione per gli anziani e i disabili, nonché per i residenti all’estero, è facoltà espressamente prevista dal Legislatore e puntualmente illustrata nella circolare citata.

Alla luce della citata normativa per il soggetto “diversamente abile” appartenente al nucleo familiare, sarà applicabile l’agevolazione generale degli € 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione (ad abitazione principale). Inoltre, in sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400,00 In tal senso può e deve rientrare l’agevolazione predetta per i soggetti “diversamente abili”, evidenziando anche che nel territorio di Cazzano di Tramigna, data la generale presenza di rendite medio basse derivanti da accatastamenti non più recenti, data l’aliquota al 4 per mille per l’abitazione principale, e alla luce delle detrazioni citate, mediamente versano l’IMU neanche la metà delle abitazioni principali, ossia 296 case (a fronte di 847 abitazioni complessivamente – tra prime e seconde case).

Comunque nell’eventualità che qualche disabile avesse difficoltà economiche per il pagamento dell’IMU, potrà comunicarlo ai servizi sociali e sulla base del reddito ISEE, verrà erogato l’eventuale contributo.

Come avete già visto nella proposta di delibera, è stato determinato di aumentare l'aliquota dal 7.6 per mille all'8.6 per mille limitatamente alle "secondo abitazioni", mantenendo invariato tutto il resto.

Molti Comuni anche vicino a noi, hanno aumentato notevolmente tutte le aliquote comprese le prime abitazioni.

Per quanto riguarda la nostra politica dei tagli è stata già messa in atto, dal taglio dei compensi agli amministratori di un ulteriore 10% a decorrere dal 1 gennaio 2011 (Delibera G.C. n. 32 del 2011) e confermati anche per l'anno in corso. La legge già dal 2006 li aveva ridotti del 10%. I nostri compensi del resto sono poca cosa rispetto a quelli dei parlamentari e regionali... Vengono costantemente monitorati tutti i capitoli di bilancio, dalla spesa del personale, in sintonia con la normativa sempre più stringente, all'acquisto di beni e servizi, ed entro il mese di novembre provvederemo in sede di assestamento di bilancio ad "aggiustare" le spese, in particolar modo quelli "correnti".

Pertanto, tale mozione non può essere accolta.

Si prosegue quindi, con il punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra quanto segue:

"E' già stato comunicato nel Consiglio Comunale del 26.09.2012 che il mantenimento delle aliquote base dell'IMU non consente la copertura dei tagli ai trasferimenti assegnati a questo Comune per l'anno 2012. Infatti le manovre di quest'anno e quella del 15 ottobre 2012 relative alla stabilità dei conti pubblici, mettono a serio repentaglio la continuità dei servizi pubblici finora erogati da questo Comune. L'ufficio tributi ha proceduto alla verifica della sovrastima dallo Stato ed in tal senso è stata inviata in data 03.10.2012 prot 4780 la richiesta scritta di chiarimenti al ministero Grilli. La prima rata di giugno 2012 ammonta ad €. 89.382,00

Pertanto, la nostra proposta è quella di aumentare di un punto l'IMU riferita alle seconde abitazioni passando dal 7.6 per mille all'8.6 per mille, rimanendo invariata ad aliquota base quella relativa alla prima abitazione del 4 per mille.

Sappiamo che spesso gli immobili accatastati non corrispondono ai criteri urbanistici previsti dalla normativa sulle classi. Infatti gli immobili accatastati in classe A4 e A5, ossia quelli sprovvisti del bagno in casa, nel nostro comune sono rispettivamente 92 e 47. Tali abitazioni non pagano alcunché di IMU. Partirà a breve la verifica sulle abitazioni.

Il gettito IMU previsto per l'anno 2012 è pari ad €. 217.072,00"

Aperta la discussione, intervengono i Consiglieri Sigg:

Bello Edoardo: Comunica che la disabilità è quella certificata in base alle legge 104.

Vice Sindaco Dalla Riva Sandra: comunica che per quanto attiene al sociale, il soggetto disabile che non riesce a far fronte al pagamento, può rivolgersi all'assistente sociale e sulla base del reddito Isee, il Comune eroga il contributo. Ci sono casi in cui non può essere data la contribuzione, vedi anche l'assegno di cura, che non può essere concesso in quanto il reddito è superiore al limite stabilito dalla legge.

Sindaco: Come detto nella trattazione, ci sono molte abitazioni principali che hanno la rendita bassa e non è stata più aggiornata, quindi l'Imu non viene pagata.

Bello Edoardo: chiede chiarimenti su quanto inserito nella proposta di delibera relativamente ai terreni incolti, ovvero ai boschi. Se non pagano i terreni agricoli, anche questi non dovrebbero pagare.

Segretario Comunale: la materia legislativa sull'Imu è in evoluzione. Ora, valgono le vigenti disposizioni che non dettano agevolazioni nella materia. Probabilmente nel prossimo futuro anche i terreni agricoli se la legge lo dispone dovranno pagare.

Sindaco: per ragioni di equità fiscale, anche questi terreni dovrebbero pagare."

Esaurita la discussione;

Valutato che ai sensi dell'art. 42 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 è competenza dei Consigli Comunali "... *f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote*";

Considerato l'art. 1, comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Finanziaria 2007: "*all'articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola comune è sostituita dalle seguenti: consiglio comunale*", stabilendo quindi – *ex lege* – l'obbligatorietà dell'approvazione "delle aliquote e dell'imposta da parte dell'Organo Consiliare;

Valutato l'art. 7 "*Federalismo fiscale municipale*" del D. Lgs. 23/2011 laddove è detto che "*in attuazione della citata legge n. 42/2009 e successive modificazioni, per il finanziamento dei comuni, in sostituzione dei tributi indicati rispettivamente negli articoli 8, c. 1 e 11, c. 1 a decorrere nell'anno 2014 sono introdotte nell'ordinamento fiscale le seguenti due nuove forme di imposizione municipale:*

- a) *una imposta municipale propria;*
- b) *una imposta municipale secondaria;*

Visti gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011 "*Imposta municipale propria*" laddove è disciplinato detto tributo, formulandolo sui postulati dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

Considerato che l'art. 13 del D.L. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anticipa "in via sperimentale" e per tutti i comuni del territorio nazionale l'applicazione dell'imposta municipale propria per il triennio 2012 – 2014, rimandando al 2015 l'applicazione dell'I.M.U. a regime (come prevista dal D. Lgs. 23/2011);

Preso atto che con deliberazione Consiliare n. 19 del 27.06.2012 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria nel territorio comunale di Cazzano di Tramigna, con l'approvazione dell'apposito regolamento municipale (fonte – atto di rango secondario);

Espresso che gli elementi fondanti l'I.M.U., come prevista dal Decreto Legislativo n. 23/2011 e dal Decreto Legge n. 201/2011 e quindi alle condizioni c.d. "di base", possono così riassumersi:

1. relativamente **all'abitazione principale:**

- le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie;
- l'aliquota di base è al 4 per mille;
- la detrazione base è di € 200,00;
- la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al massimo di € 400,00;

2. relativamente ai **fabbricati rurali strumentali ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3-bis:**

- aliquota al 2 per mille;

3. relativamente agli **altri fabbricati:**

- l'aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

4. relativamente ai **terreni agricoli:**

- l'aliquota ordinaria di base è del 7,6 per mille;

5. relativamente alle **aree edificabili**:

- il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

Preso atto che è riservata allo Stato **la metà** del gettito IMU. a disciplina c.d. "di base", escludendo dal calcolo "l'abitazione principale" e gli "immobili rurali strumentali" il cui gettito va integralmente ai Comuni;

Preso atto che la normativa IMU. (D.L. 201/2011) ha abrogato la facoltà precedentemente introdotta dall'art. 59 del D. Lgs. 446/97 di assimilazione all'abitazione principale – *ergo* di prevedere le condizioni favorevoli dell'abitazione principale, rispetto agli "altri fabbricati" – della dimora concessa in uso ai parenti di grado stabilito, già prevista dall'I.C.I.;

Preso atto che ai fini IMU. il potere generale conferito dall'art. 52 del D. Lgs. 446/97 deve essere coordinato con la disciplina del nuovo tributo che pone limiti stringenti alla potestà regolamentare, soprattutto in considerazione della previsione della riserva della quota erariale di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

Reso esplicito, quindi, che la matrice "ibrida" dell'I.M.U. (una parte introitata dal Comune e una parte introitata dall'Erario) pone stringenti limitazioni alla possibilità di estendere benefici in nome dell'autonomia tributaria municipale, pena l'espressione di potenziale vizio di legittimità e l'esistenza del fumus di "danno erariale" per mancato introito, quantomeno dell'importo che deve essere devoluto, dal contribuente, allo Stato;

Ripresa la circolare 3/DF del 18 maggio 2012 laddove afferma "*Si deve preliminarmente affermare che il legislatore, nel definire la disciplina dell'IMU, ha tracciato compiutamente il quadro normativo di riferimento applicabile alla nuova imposta, ... richiamando specificatamente solo alcune delle agevolazioni già previste per l'ICI. ... Tale orientamento restrittivo e rigoroso perseguito dal legislatore è coerente con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità. Infatti, la Corte di Cassazione nella sentenza n. 288 del 12 gennaio 2012, ha precisato che "le agevolazioni in materia tributaria non possono implicare un'interpretazione analogica o estensiva, onde farvi comprendere ipotesi non espressamente previste....i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata" ... Il riconoscimento da parte del legislatore della possibilità per i comuni "di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare" posseduta da anziani e disabili e dai cittadini italiani residenti all'estero, comporta che, nel caso in cui*

venga esercitata tale facoltà, sull'imposta da versare non deve essere computata la quota riservata allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, poiché quest'ultima norma esclude espressamente dall'anzidetta quota l'abitazione principale e le relative pertinenze;

Preso atto che l'agevolazione per gli anziani e i disabili, nonché per i residenti all'estero, è espressamente prevista dal Legislatore, introducendone la facoltà ai Comuni e che il Comune di Cazzano di Tramigna ha puntualmente disposto;

Chiarito che la normativa "delle agevolazioni" nonché "delle esenzioni" è molto stringente in campo fiscale;

Espresso pertanto che per il soggetto "diversamente abile" appartenente al nucleo familiare, sarà applicabile l'agevolazione generale degli € 200,00 per il periodo durante il quale si protrae tale destinazione (ad abitazione principale). Inoltre, in sede di conversione del D. L. n. 201 del 2011, è stato stabilito che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione di € 200,00 è maggiorata di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che lo stesso dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. La maggiorazione non può superare € 400,00 e, pertanto, l'importo complessivo della detrazione e della maggiorazione non può essere superiore a € 600,00;

Specificato che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/201 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12 – prevede che i Comuni iscrivano nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun comune, di cui alla tabella pubblicata nel sito web www.finanze.gov.it. L'accertamento convenzionale non dà diritto al riconoscimento da parte dello Stato dell'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale ed è rivisto, unitamente agli accertamenti relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e ai trasferimenti erariali, in esito a dati aggiornati da parte del medesimo Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'accordo sancito dalla Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali del 01.03.2012;

Preso atto che il M.E.F. ha indicato stime I.M.U. 2012 in tre periodi diversi e precisamente:

Stime aggiornate a Maggio 2012		
Abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli	Altri immobili – quota comune	Totale
€ 12.954,00	€ 136.905,00	€ 149.859,00

Stime aggiornate a Luglio 2012		
Abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli	Altri immobili – quota comune	Totale
€ 31.330,00	€ 184.836,00	€ 216.166,00

Stime aggiornate a Ottobre 2012		
Abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli	Altri immobili – quota comune	Totale
€ 30.769,00	€ 163.640,00	€ 194.409,00

Valutata la mutevolezza delle stime ufficiali, espressa quantitativamente come sopra e che non consente al Comune di Cazzano di Tramigna di beneficiare di un dato certo;

Preso atto che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/201 – introdotto dalla legge di conversione del D.L. 16/12 specifica che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il **10 dicembre 2012**, si prevede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, **alla modifica delle aliquote**, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nell'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

Acclarato che alla luce della norma succitata le deliberazione comunale I.MU. n. 20 del 27.06.2012 precedentemente approvata aveva *in re ipsa* un potenziale carattere provvisorio, atteso l'aggiornamento dei dati da compiersi entro il 31 ottobre 2012, termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2012, come da quarta proroga per i bilanci locali, secondo la Conferenza Stato-Città del 2 agosto 2012 e altresì alla possibile variazione come espresso nel punto precedente;

Affermato che alla luce dei cambiamenti effettuati e potenzialmente effettuabili ancora da parte del ministero delle Finanze, si rende opportuno offrire stabilità e certezza delle entrate comunali e pertanto si rende d'obbligo una variazione delle aliquote;

Ribadito che la variazione delle aliquote è necessaria per gli equilibri di bilancio e per mitigare le variazioni enunciate dal Ministero delle finanze e che potrebbero ancora verificarsi;

Ribadito che allo scopo di fronteggiare la riduzioni imposte nell'ambito del federalismo fiscale e in particolare quelle del Comune di Cazzano di Tramigna subiscono una notevole riduzione, e quindi di garantire la corretta gestione e il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, si rende necessario e indispensabile aumentare l'aliquota di base di "un punto" passando dal 7,6xmille all'8,6xmille, mantenendo invariate le altre aliquote (abitazione principale e fabbricati strumentali all'attività agricola);

Considerato che l'art. 7 D.Lgs. 504/92 prevede l'esenzione dei terreni agricoli siti nel Comune di Cazzano di Tramigna dal pagamento dell'I.M.U.;

Valutato che l'art. 13 del D.L. 201/11 prevede quale presupposto d'imposta dell'I.M.U. il possesso di "immobili" differenziandosi sostanzialmente dal Decreto I.C.I. che individuava, quale presupposto, il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli; da ciò discende che la nuova imposta dovrà

essere applicata anche ai terreni sui quali non vengono esercitate le attività agricole, ovvero ove le attività agricole sono esercitate in forma non imprenditoriale;

Valutato che l'art. 7 del D. Lgs. 504/92 – esenzioni I.C.I. – fa espresso riferimento ai “terreni agricoli”, poi individuati in ambiti territoriali comunali dalla Circolare ministeriale 3/DF/2012 e quindi si sta delineando la tesi dottrinale che il legislatore attribuendo l'agevolazione allo svolgimento dell'attività agricola, essa non sussista per i terreni incolti, ovvero boschi, già presenti nel comune di Cazzano di Tramigna. Da ciò potrebbe scaturire che all'esenzione per i terreni agricoli – censiti nel Comune di Cazzano di Tramigna – possa accompagnarsi l'imposizione per tutti quei terreni – ad esempio boschivi – ove non viene svolta l'attività agricola;

Reso opportuno procedere a un aumento dell'aliquota di base dal 7,6xmille all'8,6xmille, la quale percuote tutti i cespiti non ricompresi tra le “prime case” (*rectius*: abitazioni principali) e i fabbricati strumentali all'agricoltura;

Stimata dall'Ufficio la previsione di introito per il Comune di Cazzano di Tramigna a titolo di IMU 2012 in Euro 217.072,00 circa con l'aumento all'8,6xmille in parola, ciò resosi obbligatorio per far fronte ai nuovi “tagli” ai trasferimenti erariali, notevolmente aumentati rispetto all'anno 2011;

Precisato fin d'ora che detto aumento non consente di coprire tutti i “tagli” ai trasferimenti erariali inerenti il Comune di Cazzano di Tramigna e che, conseguentemente, il bilancio di previsione 2012 sarà oggetto di opportuno assestamento nel mese di novembre, come per legge, con riferimento in particolar modo alle “spese correnti”;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 Del 24.01.2012 ad oggetto: “*designazione funzionario responsabile I.M.U.P.*”;

Preso atto del contenuto dell'art. 13, c. 15, del D.L. 201/2011, ossia che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c. 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Richiamati gli artt. 53 e 97 della Costituzione della Repubblica;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- il vigente Regolamento comunale I.C.I.;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
- il Bilancio di previsione 2012;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni;

- il Decreto Legge 8 agosto 1996, n. 437 (convertito in Legge n. 556/96);
- la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008);
- la Legge 6 agosto 2008, n. 133 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 25.6.2008, n. 112, e in particolare l'art. 77 bis, comma 30;
- la Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009);
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010);
- la Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011);
- il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale";
- il Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo";
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici";
- il D.L. 29 dicembre 2011 n. 216 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative";
- la Circolare di prot. n. 5343/2012/DF del 6 aprile 2012;
- il comma 12 bis ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione (legge 44/2012) del D.L. 16/2012;
- la Circolare n. 3/DF del 18 maggio 2012;

Acquisiti i favorevoli pareri tecnico e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 5; contrari 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista "Insieme - Bello Edoardo Sindaco), astenuti....; espressi dai n. 7 Consiglieri votanti;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che si intendono qui integralmente riportate:

1. di stabilire definitivamente l'imposta municipale propria per l'anno 2012, nella seguente misura:

1.1 aliquota del 4 per mille per i fabbricati costituenti abitazione principale ai fini I.M.U.P.;

1.2 relativamente all'abitazione principale:

- le pertinenze – categorie catastali C/2, C/6, C/7 – sono quantificate nella misura massima di una unità per ciascuna delle suddette categorie.

- la detrazione base è di € 200,00.

- la detrazione è maggiorata di € 50,00 per ogni figlio convivente e minore di 26 anni, fino al massimo di € 400,00.

2. relativamente ai **fabbricati rurali strumentali** ex D.L. 557/93, art. 9, c. 3-bis:

2.1 aliquota al 2 per mille.

3. relativamente agli **altri fabbricati**:

3.1 l'aliquota dell'8,6 per mille (anziché il 7,6 per mille).

4. relativamente ai **terreni agricoli**:

4.1 l'aliquota dell'8,6 per mille (anziché il 7,6 per mille).

5. relativamente alle **aree edificabili**:

5.1 il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 D.Lgs. 504/92 i terreni agricoli siti nel Comune di Cazzano di Tramigna sono esenti dal pagamento dell'I.M.U.;

7. **di dare atto** della previsione del gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio finanziario 2012, stimata dal Ministero dell' Economia e delle Finanze e derivante interamente dall'applicazione del tributo nel territorio di Cazzano di Tramigna, come segue:

Stime aggiornate a Maggio 2012		
Abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli	Altri immobili – quota comune	Totale
€ 12.954,00	€ 136.905,00	€ 149.859,00

Stime aggiornate a Luglio 2012		
Abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore detrazione figli	Altri immobili – quota comune	Totale
€ 31.330,00	€ 184.836,00	€ 216.166,00

Stime aggiornate a Ottobre 2012		
Abitazione principale e pertinenze al netto dell'ulteriore	Altri immobili – quota comune	Totale

detrazione figli		
€ 30.769,00	€ 163.640,00	€ 194.409,00

8. **di specificare** che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 - introdotto dalla legge di conversione (legge 44/2012) – prevede che i comuni iscrivono nel bilancio di previsione l'entrata da Imposta Municipale Propria in base agli importi stimati dal dipartimento dell'economia e delle finanze di cui alla tabella pubblicata sul sito www.finanze.gov.it.

9. **di specificare** che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione (legge 44/2012) – stabilisce che con uno o più decreti del presidente del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10/12/2012, si prevede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite nell'art. 13 del D.L. 201/2011 per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012.

10. **di stimare** la previsione di introito per il Comune di Cazzano di Tramigna a titolo di IMU 2012 in Euro 217.072,00 circa, con l'aumento all'8,6xmille in parola, limitatamente a tutti i cespiti non ricompresi tra le "prime case" (*rectius*: abitazioni principali) e i fabbricati strumentali all'agricoltura, ciò resosi obbligatorio per far fronte ai nuovi "tagli" ai trasferimenti erariali, notevolmente aumentati rispetto all'anno 2011;

12. **di precisare** fin d'ora che detto aumento non consentirà di coprire tutti i "tagli" ai trasferimenti erariali inerenti il Comune di Cazzano di Tramigna e che, conseguentemente, il bilancio di previsione 2012 sarà oggetto di opportuno assestamento nel mese di novembre, come per legge, con riferimento in particolar modo alle "spese correnti";

13. **di indicare** che il gettito dell'Imposta Municipale Propria per l'esercizio finanziario 2012 sarà introitato al cap. 22 int. 1010107 "Imposta municipale unica I.M.U." del Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2012.

14. **di specificare** che il comma 12 bis, ultimo periodo, dell'art. 13 del D.L. 201/2011 – introdotto dalla legge di conversione (legge 44/2012) del D.L. 16/2012, come modificato – stabilisce entro il 31/10/2012, sulla base dei dati aggiornati ed in deroga all'art. 172, comma 1, lett. e) del Testo Unico 267/00 e dell'art. 1, comma 169 del D.Lgs. 296/06 i comuni possono approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alla detrazione del tributo.

15. **di disporre** l'invio telematico ai sensi e per gli effetti del art. 13 comma 15 del D.L 201/2011 a cura del funzionario responsabile I.M.U.P. del presente atto al ministero dell'economia e delle finanze - portale del federalismo fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco-Presidente;

Considerata l'urgenza di dar corso agli ulteriori adempimenti di competenza di questa Amministrazione;

Con voti favorevoli 5; **contrari** 2 (Bello Edoardo e Bacco Carlo della Lista "Insieme - Bello Edoardo Sindaco), **astenuti**....; **espressi** dai n. 7 Consiglieri votanti;

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

OGGETTO: ALIQUOTE DEFINITIVE IMU 2012.

PARERE: in ordine alla Regolarita' tecnica

**Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella**

PARERE: in ordine alla Regolarita' contabile

**Il Responsabile del servizio
F.to Zampicinini Gabriella**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott.ssa Contri Maria Luisa

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Zampicinini Gabriella

REFERTO DI PUBBLICAZIONE R.P. N. 451

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata all'albo online il 31 OTT. 2012 e vi rimarrà per la durata di 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124 del d. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Cazzano di Tramigna, li 31 OTT. 2012.



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Zampicinini Gabriella

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 il _____.

Cazzano di Tramigna, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Gabriella Zampicinini